



Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – G.F. 80208450587
Sede legale: Via Monzambano, 10 – 00195 Roma – Tel. 06 44461 - Fax 06 4456224
Sede Compartimentale: Corso Matteotti, 8 - 10121 Torino - Tel. 011.573911 - Fax. 011.5162682

Compartimento della Viabilità per il Piemonte

ORDINANZA n. 66

Oggetto: S.S. n° 20 “del Colle di Tenda”
Nuova regolamentazione della circolazione dei veicoli all’interno della galleria del Tenda.

IL CAPO COMPARTIMENTO

PREMESSO:

- che in conseguenza dei lavori di rinforzo della volta della galleria nel tratto francese, la sezione della stessa in alcuni tratti si è sensibilmente ridotta, rendendo ancora più critiche le condizioni di incrocio tra due mezzi in transito in considerazione delle caratteristiche geometriche della stessa;
- che a seguito di incidente verificatosi in data 24 luglio 2010, il Comitato di Sicurezza del tunnel ha valutato la necessità di modificare il regime di circolazione della galleria riportando le proprie conclusioni alle competenze della CIG “Alpi del Sud”;
- che per quanto sopra è necessario adottare un regime di circolazione che preveda il transito nel tunnel, per tutti i veicoli autorizzati, a senso unico alternato regolato dai semafori di accesso al tunnel stesso.
- che la segreteria italiana della CIG “Alpi del Sud” il 13 gennaio 2011 ha comunicato al Compartimento ANAS di Torino l’approvazione da parte dei Capi della Delegazione italiana e francese della CIG, in conformità all’articolo 9.1 dell’Accordo di Parigi del 12 marzo 2007, della proposta del nuovo regolamento di circolazione nel tunnel di Tenda;
- che pertanto è stata disposta una nuova regolamentazione della circolazione all’interno della galleria di Tenda per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del transito;
- che dal 01/01/2010 è entrato in vigore il nuovo regolamento per il trasporto delle merci pericolose nei tunnel stradali, che discende dagli emendamenti apportati all’accordo europeo sul trasporto internazionale delle merci pericolose (ADR).
- che il nuovo regolamento introduce la distinzione in 5 categorie di tunnel (contraddistinte dalle lettere da A a E)
- che tutte le restrizioni al transito di merci pericolose all’interno dei tunnel stradali devono essere indicate mediante il riferimento alla categoria di appartenenza.
- che, secondo quanto stabilito dal verbale della riunione della CIG “Alpi del Sud” del 13/11/2009, il tunnel del Tenda è stato classificato in categoria E ai sensi dell’ADR in vigore;

VISTO:

le Ordinanze prot. n° 10 del 08/03/2002, n° 1 del 12/01/2009, n° 8 del 29/01/2010 e la n° 58 del 12/05/2010.

CONSIDERATO:

- che per effetto dell’Ordinanza n° 10 del 08/03/2002 continueranno a permanere i seguenti divieti:





- Divieto di transito ai veicoli che trasportano merci pericolose, ai velocipedi, ai pedoni e ai veicoli aventi altezza superiore a m 3,90;
- Divieto di transito a tutti i veicoli, a semaforo rosso in caso di superamento delle soglie di guardia di monossido di carbonio e grado di opacità dell'aria all'interno della galleria;
- Divieto di sorpasso;
- Interdistanza minima obbligatoria di m 50 per autovetture e veicoli di massa inferiore a 3,5 ton;
- Interdistanza minima obbligatoria di m 150 per veicoli aventi massa superiore a 3,5 ton;
- Limite di velocità di 50 km/h;
- Preanalizzazione dei flussi veicolari per i veicoli in avvicinamento alla galleria;

VISTI gli artt. 5, 6, 37 e 38 del D.L.vo 285/92,

VISTO il D.P.R. 495/92 e successive modificazioni e integrazioni,

ORDINA

che la circolazione sulla S.S. 20 all'interno della galleria del Tenda, sia su territorio italiano che francese, venga disciplinata come di seguito esposto:

1. La circolazione di tutti i veicoli ammessi nella galleria, è regolamentata da un senso unico alternato regolato da semafori;
2. Divieto di transito ai veicoli che trasportano merci pericolose, tenendo presente che il tunnel del Tenda è classificato in categoria E

In caso di condizioni di circolazione difficoltosa, constatata o prevista, le Autorità francesi e italiane potranno prendere contatto con il gestore del tunnel al fine di adattare le condizioni di gestione del traffico. Il ritorno alle condizioni normali sarà stabilito di comune accordo tra il gestore e le Autorità suddette.

Le disposizioni della presente Ordinanza entrano in vigore dalle ore 08:00 del 15/01/2011.

Tali disposizioni non si applicano ai veicoli addetti alla manutenzione e gestione della galleria, né ai veicoli delle Forze dell'Ordine e dei Servizi di Soccorso nell'espletamento delle loro mansioni.

Le disposizioni dell'Ordinanza n° 10 del 08/03/2002 non in contrasto con la presente restano applicabili.

L'Ordinanza la n° 1 del 12/01/2009, la n° 8 del 29/01/2010 e la n° 38 del 12/05/2010 vengono revocate.

La presente Ordinanza, viene resa nota al pubblico mediante l'apposizione, su territorio italiano e sulle aree di competenza del tunnel a cura e spese di questo Compartimento, su territorio francese a cura e spese del Conseil General 06, di idonea segnaletica ed è fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare e rispettare secondo le disposizioni del Codice della Strada.

IL CAPO COMPARTIMENTO
Ing. Raffaele CELIA

ANAS S.p.A.



Prot. CT0-0000883-P del 13/01/2011
5404245